

Roma, 28/01/2021

Prot. n. 3705/2021

Classificazione: Consip Public

“Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - edizione 1 - ID 2076” – Piccoli immobili, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 64 del 01/04/2019 sulla G.U.R.I. n. 38 del 29/03/2019.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI**ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

L’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa e Supporto RDP, come riportato nel Verbale di verifica della documentazione amministrativa, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti prodotti a Sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla *lex specialis* di gara. In particolare, per ciascun concorrente l’esame ha riguardato quanto segue:

- i) La conformità del DGUE a quanto richiesto dalle Linee guida del MIT nonché l’attestazione, da parte del concorrente, del possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.1., III.1.2 del bando di gara e l’indicazione delle ulteriori informazioni ivi richieste;
- ii) la corretta compilazione e caricamento a Sistema della Domanda di partecipazione;
- iii) il tempestivo e corretto pagamento del contributo di cui alla Legge n. 266/2005;
- iv) la conformità della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in merito a tutte le clausole richieste dalla normativa vigente e dal Capitolato d’Oneri nonché relativamente all’importo e alla durata richiesti dal medesimo;
- v) la produzione del documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo;
- vi) in caso di avvalimento, la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- vii) in caso di subappalto, le modalità di compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori nonché la completezza della ulteriore documentazione prodotta dagli stessi.

CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONE
1. R.T.I. costituendo GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. (FLORIDA 2000, SISTEMI INTEGRATI SRL, GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.*) (Lotto 10, Lotto 12, Lotto 16, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il Concorrente è stato verificato con esito positivo.



<p>2. C.M. SERVICE S.R.L. (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 2, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 3)</p>	<p>AMMISSIONE</p>	<p>Il Concorrente è stato verificato con esito positivo alla luce del riscontro fornito alla richiesta 1) di produrre cauzioni provvisorie conformi alla documentazione di gara; 2) di produrre dichiarazione di conformità all'originale della ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 3) di indicare i nominativi dei soggetti ex art. 80 comma 3 relativamente al socio unico persona giuridica THE LESATH'S AKTIERS LTD; 4) nonché alla luce della positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) e c-ter) (prot. n.255/USAD/S/2020).</p>
<p>3. Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane C.I.C.L.A.T. (IDEALSERVICE SOC. COOP., CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L., CLEAN SERVICE EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA, PROFER SOCIETÀ COOPERATIVA, NETTUNO MULTISERVIZI, C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA, C.I.S. RUBICONE SOC. COOP SOCIALE A R.L. - ONLUS, FOUR LINE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, C.I.C.L.A.T.*, COLAS PULIZIE LOCALI SOC. COOP., OMEGA, AGESTE SOC. COOP. A R.L., PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, COOPERATIVA SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L., COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE) (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 2, Lotto 21, Lotto 24, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 8)</p>	<p>AMMISSIONE</p>	<p>Il Concorrente è stato verificato con esito positivo anche alla luce della positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) e c-ter) a carico della consorziata esecutrice Idealservice soc. coop. (nota prot 256/USAD/S/2020)</p>
<p>4. R.T.I. costituendo DIEM SRL (IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI, DIEM SRL*) (Lotto 17, Lotto 20, Lotto 4)</p>	<p>AMMISSIONE</p>	<p>Il Concorrente è stato verificato con esito positivo anche alla luce del positivo riscontro alla richiesta 1) di rettificare l'importo delle cauzioni provvisorie presentate e 2) di produrre idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la suddetta società, ad integrazione di quanto non correttamente dichiarato nel DGUE in relazione alla domanda <i>"l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a) del Codice"</i></p>



5. BSF (Lotto 13, Lotto 22, Lotto 23)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
6. R.T.I. costituendo GENERAL SERVICE SRL (SERVIZI INTEGRATI, GENERAL SERVICE SRL*) (Lotto 16, Lotto 18, Lotto 20, Lotto 26, Lotto 5)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione del riscontro alla richiesta 1) di integrare, da parte della mandataria, la domanda di partecipazione ove incompleta; 2) di chiarire, da parte della mandante, quale fosse la forma di partecipazione corretta.
7. Consorzio stabile SKILL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, LA PULITA & SERVICE, SKILL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.*, SERVICE KEY S.P.A.) (Lotto 1, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo ed ha correttamente riscontrato alla richiesta di regolarizzazione dell'imposta di bollo con l'indicazione delle informazioni carenti.
8.R.T.I. costituendo CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI- NUOVA IDEA E CONSORZIO STABILE INSTANT SERVICE (NUOVA IDEA SRL, CONSORZIO STABILE INSTANT SERVICE, CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI*) (Lotto 12, Lotto 13, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 20, Lotto 22, Lotto 23, Lotto 24)	AMMISSIONE (lotti 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24) ESCLUSIONE (lotto 13)	<p>In relazione ai lotti 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione del riscontro alla richiesta 1) di produrre idonea dichiarazione di conformità all'originale del documento ANAC caricato; 2) di integrare la dichiarazione di avvalimento prodotta estendendo anche al socio di maggioranza la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice ed indicando i dati identificativi dei soggetti rilevanti nei confronti dei quali era necessario rendere le dichiarazioni come da documentazione di gara. Ha, inoltre, regolarizzato l'imposta di bollo come richiesto.</p> <p>In relazione al lotto 13, il Concorrente è stato, invece, verificato con esito negativo in relazione al riscontro fornito alla richiesta di produrre una appendice alla cauzione con impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario, sottoscritta prima della presentazione delle offerte.</p> <p>A seguito di tale richiesta, il Concorrente ha prodotto un impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva sottoscritto</p>



successivamente alla data di presentazione delle offerte.

Considerato che:

- il paragrafo 10 del Capitolato prevede che “l’offerta debba essere corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario”;
- sempre il suddetto paragrafo prevede che “È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta**;
- sul tema, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il soccorso istruttorio può essere esperito positivamente «solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, **sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione**» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04/12/2019, n. 8296 che conferma: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; V, 22 ottobre 2018, n. 6005; V, 26 luglio 2016, n. 3372).
- in tema di cauzione provvisoria, tale orientamento è condiviso anche dall’ANAC, la quale ha più volte affermato che il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione stessa, **a condizione che essa sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, al fine di scongiurare la violazione del principio di par condicio** (tra gli altri, si vedano: Delibera n. 339



		<p>del 28/03/2018; Bando-Tipo n. 1/2017; in particolare, il Bando-Tipo n. 1/2017 ha indicato che è «<i>sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta</i>»;</p> <p>- non essendo tale integrazione successiva in grado di sanare la iniziale mancata presentazione dell'impegno al rilascio della definitiva ed essendo, quindi, la cauzione provvisoria non accompagnata anche dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ciò determina l'esclusione del Concorrente dal lotto 13.</p>
9. DIEMME (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 18, Lotto 26)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
10. MANPED SRL (Lotto 25)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
11. R.T.I. costituendo I.C. SERVIZI Srl - CE.IM. Srl - CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, CE.IM. S.R.L., I.C. SERVIZI*) (Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 19, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla documentazione presentata, così come previsto dal Capitolato d'Oneri, dai subappaltatori S.I.P.A.V. s.r.l. e Mi.Ma.
12. LA PULISAN S.R.L. (Lotto 16, Lotto 17)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
13. R.T.I. costituendo Servizi Ambientali S.r.l./ASB S.r.l. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.*) (Lotto 21, Lotto 22, Lotto 23, Lotto 24)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) alla dichiarazione di conformità all'originale dello scontrino attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, per i lotti 21, 22, 23 e 24; 2) ai chiarimenti forniti dalla Società mandante A.S.B. s.r.l.; 3) all'indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi



		n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati (2016, 2017 e 2018).
14. R.T.I. costituendo SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE (SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE*, SOCIETA' COOPERATIVA SADRIANA) (Lotto 15, Lotto 21, Lotto 22, Lotto 23, Lotto 25, Lotto 26)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione alle garanzie provvisorie prodotte, per i lotti 15, 21, 22, 23, 25 e 26.
15. CECCATO PULIZIE DI CECCATO GRETA (Lotto 6)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l'Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.
16. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 13, Lotto 15, Lotto 2, Lotto 22, Lotto 24, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 6)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla documentazione prodotta relativamente ad alcune fattispecie dichiarate dal concorrente nel Documento <i>"Allegati Dgue E Domanda Di Partecipazione.pdf"</i> e alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) (prot. 254/USAD/S/2020)
17. R.T.I. costituendo FERCO (FERCO *, LANCAR SRL) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla regolarizzazione del modello F23 con l'indicazione delle informazioni mancanti.
18. NICMA & PARTNERS (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 7, Lotto 8)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alle dichiarazioni sostitutive del fidejussore per le polizze prodotte per tutti i lotti di partecipazione.
19. R.T.I. costituendo GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M., GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES, GEMASERVICES*) (Lotto 15, Lotto 17, Lotto 19, Lotto 20)	ESCLUSIONE	Nel corso dell'esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal Concorrente, l'Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L., nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione B, hanno indicato il fatturato annuo ("specifico")



dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017.

A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all'annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato per il 09/07/2019.

In ragione di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell'Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l'indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto (2016 2017 e 2018), per poter verificare l'effettivo possesso del requisito di cui al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri della presente procedura.

Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l'altro precisato nella Nota illustrativa dell'ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui "In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara".



		<p>Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto (2016 2017 e 2018).</p> <p>Per tali motivazioni, l'Ufficio ha concluso con esito negativo l'esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrente.</p>
20. R.T.I. costituendo UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. - PILÒ SRL - MEDITERRANEA SRL (MEDITERRANEA SRL, UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L.*, PILÒ SRL) (Lotto 12, Lotto 2, Lotto 20, Lotto 3)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della tempestiva risposta in ordine alla richiesta di indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati (2016, 2017 e 2018).
21. ATLAS I.F.M. SRL (Lotto 11)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l'Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.
22. R.T.I. costituendo ISSITALIA A. BARBATO SRL (MERANESE SERVIZI SPA, N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA, ISSITALIA A. BARBATO SRL*) (Lotto 12, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 2, Lotto 26, Lotto 5, Lotto 6)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione al chiarimento fornito dal subappaltatore Fam Facility Management Srl rispetto al DGUE.
23. SERVIZI GENERALI S.R.L. (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 26, Lotto 7, Lotto 9)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l'Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.
24. R.T.I. costituendo SERVIZI INTEGRATI CAPOGRUPPO - GENERAL SERVICE MANDANTE (GENERAL SERVICE SRL, SERVIZI INTEGRATI*) (Lotto 12, Lotto 13, Lotto 17, Lotto 19, Lotto 3)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione alla domanda di



		partecipazione della mandante General Service S.r.L.
25. RTI ORIZZONTALE COSTITUENDO SUPERLIND@ S.R.L. SAGAD S.R.L - ARES S.R.L. -EUROMAC (SUPERLIND@ S.R.L.*, EUROMAC, SAGAD, ARES S.R.L.) (Lotto 10, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 3, Lotto 6, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
26. R.T.I. costituendo EURO&PROMOS FM S.P.A. - MARKAS S.R.L. (EURO&PROMOS FM S.P.A.*, MARKAS S.R.L.) (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 18, Lotto 2, Lotto 26, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione circa la produzione di documentazione integrativa e l'insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) (prot. n.253/USAD/S/2020).
27. R.T.I. costituendo MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO*, CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 26)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla Domanda di partecipazione della mandataria.
28. TORO S.C.R.L. (Lotto 21, Lotto 22, Lotto 24, Lotto 3)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l'Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.
29. R.T.I. costituendo SICURITALIA MULTISERVICE S.C. (GI ZETA SRL, SICURITALIA MULTISERVICE S.C.*) (Lotto 1, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 6)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alla Domanda di Partecipazione e al DGUE della mandante GI.ZETA S.r.l. 2) all'Allegato 7 Dichiarazione di Avvalimento dell'ausiliaria Sicuritalia S.p.A.; 3) alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) (prot. 134/USAD/S/2020).
30. R.T.I. costituendo SOCIETA' GESTIONE SERVIZI SRL CON SIGLA S.G.S. SRL - COOP 2012 SOCIETA' COOPERATIVA - M.S. SERVIZI SRL (COOP 2012 SOCIETA' COOPERATIVA, M.S. SERVIZI SRL, SOCIETA' GESTIONE SERVIZI SRL CON SIGLA S.G.S. SRL*) (Lotto 19, Lotto 20, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 7, Lotto 8)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione alle Domande di Partecipazione della Mandataria S.G.S. Società Gestione Servizi S.r.l., delle mandanti M.S. Servizi S.r.l. e Coop 2012 Società Cooperativa.



31. SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 2, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alle garanzie provvisorie prodotte per i lotti 2, 9, 10, 11, 12 e 13; 2) al DGUE.
32. R.T.I. costituendo LUX S.R.L.-PULI SERVICE S.R.L. (PULI SERVICE, LUX S.R.L.*) (Lotto 13)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione 2) ai DGUE e alle Domande di Partecipazione della mandataria e della mandante.
33. SAMISIC ITALIA S.P.A. (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alla Dichiarazione Integrativa del Subappaltatore Rentokil Initial S.p.A.; alla Dichiarazione di Avvalimento dell'ausiliaria Samsic I; alla Dichiarazione Integrativa del Subappaltatore Società Cooperativa Il Poliedro.
34. ZENITH SERVICES GROUP S.R.L. (Lotto 10, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 21, Lotto 22, Lotto 23, Lotto 24, Lotto 26, Lotto 7)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alla Domanda di Partecipazione; 2) alla garanzia provvisoria prodotta per il lotto 12; 3) al pagamento del contributo ANAC relativamente al lotto 12; 4) (altresì, a fronte della produzione di documentazione attestante un'avvenuta operazione di scissione societaria parziale), al nuovo DGUE di Zenith Services Group S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di Gara; 2) alla nuova Domanda di Partecipazione di Zenith Services Group S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di Gara; 3) alla Voltura delle garanzie provvisorie - presentate per i lotti 7, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24 e 26 - a favore di Zenith Services Group S.p.A., e, dell'impegno a costituire le garanzie definitive.
35. R.T.I. costituendo PULISERVICE SRL (PULISERVICE SRL*, BRUTIA SERVICE, AURORA S.R.L.) (Lotto 15, Lotto 17, Lotto 20, Lotto 6)		Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) all'Appendice alla Polizza prodotta secondo le forme e con le



	AMMISSIONE	modalità previste dal Capitolato d'Oneri; 2) al riscontro sui chiarimenti richiesti ai subappaltatori Fam Facility Management Srl e Giva Srl; 3) all'indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati (2016, 2017 e 2018).
36. RTI COSTITUENDO GE. DI. S. SCARL - CLEAN SERVICE SRL (GE. DI. S. SOCIETA' CONSORTILE A R. L.*, CLEAN SERVICE S.R.L.) (Lotto 12, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) alla presentazione degli scontrini attestanti l'avvenuto pagamento del contributo ANAC per tutti i lotti di partecipazione, dunque non solo per il lotto 16 (lotti 9,12,15 e 16); 2) alla positiva valutazione del riscontro fornito in merito alla regolarizzazione del modello F23 con l'indicazione delle informazioni mancanti.
37. DITTA INDIVIDUALE (Lotto 1)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l'Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.
38. R.T.I. costituendo FULGENS SRL (Mandataria) - L'AMBIENTE SRL (mandante) (L'AMBIENTE S.R.L., FULGENS SRL*) (Lotto 1, Lotto 19, Lotto 2, Lotto 21, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 6, Lotto 7)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alle garanzie provvisorie prodotte per i lotti 1, 2, 6, 7, 19, 21, 25, 26.
39. RTI COSTITUENDO ARIETE SOC. COOP.-MEIT MULTISERVICES SRL - COOP.SOCIALE L'OBIETTIVO SOC.COOP. (COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA, MEIT MULTISERVICES S.R.L., ARIETE SOC. COOP.*) (Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione alla dichiarazione di conformità all'originale dello scontrino attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, per i lotti 12, 13 e 16.
40. R.T.I. costituendo EVOLVE CONSORZIO STABILE (GI ONE S.P.A., EVOLVE CONSORZIO STABILE*) (Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 20)	ESCLUSIONE	A seguito dell'istruttoria svolta sulla documentazione amministrativa prodotta a Sistema dal Concorrente, l'Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa ha rimesso alla Consip S.p.A quanto necessario ai fini di una valutazione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.



Si prende pertanto atto degli esiti della valutazione Prot. n. 18/USAD/S/2021 del 22/01/2021, mediante la quale è stata predisposta l'esclusione del Concorrente, in ragione:

- **dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e nello specifico:**

- del **Provvedimento AGCM del 17.04.2019**, adottato nei confronti di Exitone S.p.A./Gestione Integrata S.r.l., alle quali è subentrata la Società GiOne. L'Autorità, con il provvedimento 17 aprile 2019 n. 27646, ha accertato che la Exitone S.p.A. e Gestione Integrata S.r.l. (ora Gi One S.p.A.) hanno partecipato insieme ad altri operatori alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale e restrittiva della concorrenza nella gara FM4. La *lex specialis* della presente procedura di gara dava rilievo – in modo inequivoco – alla fattispecie dell'illecito antitrust. Tale illecito, infatti, assume rilevanza, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto avente effetti sulla contrattualistica pubblica ed in quanto il mercato di cui alla presente iniziativa si inserisce nel contesto merceologico in cui è stata accertata l'intesa anticompetitiva.

L'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento AGCM è grave.

Stante tutto quanto precede si ritiene che il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 aprile 2019 sia mezzo di prova del grave illecito professionale commesso dalle società ExitOne e Gestione Integrata, oggi GiOne S.p.A., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tale da ledere da solo il rapporto fiduciario con questa stazione appaltante;

- **del rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti** nei confronti dei soggetti che hanno rivestito cariche rilevanti ai sensi dell'art 80,



comma 3 del D.Lgs 50/2016 per la GiOne S.p.A..

Il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti, alla luce del provvedimento AGCM e della documentazione probatoria emersa in tale contesto, costituiscono elementi di prova di una gravissima condotta dei soggetti rilevanti che in precedenza hanno avuto la rappresentanza legale di Exitone e Gestione Integrata S.r.l. e poi di GI One S.p.A. consistente nella realizzazione di accordi in favore della società Exitone e di altre società del gruppo, con effetti su una procedura di gara di ingente valore.

Nel caso di specie: il reato oggetto di rinvio, turbata libertà degli incanti (che si verifica quando un soggetto con “collusioni” o “altri mezzi fraudolenti” impedisce o turba la gara nei pubblici incanti), è grave (certamente lo stesso è ricompreso tra i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016); la gravità è ancor più rilevante in quanto la turbativa contestata dal giudice penale (che si è tradotta nelle condotte descritte nel decreto di rinvio a giudizio) risulta commessa nell’ambito di una gara d’appalto bandita dalla Consip S.p.A., tanto che i provvedimenti penali individuano la Consip come “*persona offesa*”; il procedimento penale ha coinvolto gran parte del *management* di Exitone S.p.A. e Gestione Integrata S.r.l. e della stessa GI One S.p.A.; le condotte descritte nel provvedimento dell’Autorità e suffragate dalla documentazione probatoria nel provvedimento stesso richiamato denotano un atteggiamento che contrasta con tutti i principi che governano le gare pubbliche, di trasparenza, correttezza, imparzialità, segretezza.

- della **Sentenza di condanna del Tribunale di Messina**. Con tale sentenza un soggetto che rivestiva cariche rilevanti in GiOne S.p.A. ai



sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice è stato condannato per i reati di "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" (art. 476 cp) e "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" (479 cp); le due fattispecie rientrano tra i reati della falsità in atti, tanto più gravi in quanto commessi da un soggetto nello svolgimento di una funzione pubblica.

A ciò si aggiunge la gravissima portata della pena accessoria comminata che preclude il perfezionamento di qualsivoglia rapporto contrattuale con la PA.

Inoltre, si precisa che nel contesto del contraddittorio procedimentale la società pur contestando le argomentazioni della stazione appaltante, non ha prodotto la sentenza di condanna, né l'appello avverso di esso prodotta, né ha chiarito le ragioni sostenute a sua tutela.

- **di persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) ter del d. lgs. n. 50/2016 e nello specifico:**

- della Risoluzione della Convenzione Consip SIC3 e di altri contratti. Con atto del 15/05/2020 prot. n. 20752/2020, la Consip S.p.A. ha risolto la Convenzione avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge 23 dicembre del 2000 n. 388 – Edizione n. 3 - ID 1250, a suo tempo stipulata con il RTI Gi One S.p.A. (già Exitone S.p.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del c.c. e dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Convenzione, nonché per violazione degli artt. 5, 7, 18 delle Condizioni Generali, degli artt. 4, 6, 9 e 13 della



Convenzione, dell'art. 118, commi 2, 8 e 11, e dell'art. 37 del d. lgs. n 163/2006 nonché degli artt. 92 e 312, comma 5 del dpr 207/2010, con espressa riserva di incameramento delle cauzioni definitive prestate, in ragione di una serie di inadempimenti contrattuali molto gravi (tra i quali a titolo meramente esemplificativo mancate visite di sorveglianza sanitaria o visite eseguite in ritardo), dei ritardi nei pagamenti dei lavoratori autonomi impegnati nello svolgimento delle attività oggetto dei contratti attuativi, della violazione della normativa sul subappalto, della violazione della ripartizione delle quote tra i membri del RTI.

La risoluzione è stata preceduta da ulteriori risoluzioni e recessi dei contratti attuativi delle Amministrazioni che alla suddetta Convenzione avevano aderito.

Pertanto, ricorrono i presupposti per ritenere le fattispecie contestate gravi e tali da rientrare nel campo di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c ter) del Codice e da ledere il rapporto fiduciario con questa stazione appaltante.

In aggiunta a quanto sopra, con riferimento all'adozione delle misure di self cleaning, si precisa che le stesse non possano assumere rilevanza in quanto palesemente adottate nel corso del 2020 ed in ogni caso in linea di massima solo successivamente al termine di presentazione delle offerte per la presente procedura di gara (09/07/2019).

Orbene, considerato quanto sopra e tenuto conto della ratio che ispira la valorizzazione del self cleaning quale strumento preordinato *“in funzione essenzialmente prospettica” a legittimare, anche all'esito della commissione di illeciti, “la conservazione dell'impresa all'interno del mercato” (TAR Friuli - Venezia Giulia, sentenza 11/01/2020 n. 15)*, è chiaro che le misure di self-cleaning abbiano una



		<p><i>rilevanza esclusivamente "pro futuro", relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6 relativamente al nuovo codice dei contratti pubblici), pena la violazione della par condicio dei concorrenti"</i> (TAR Lazio, Roma sentenza 30/01/2018 n. 1092).</p> <p>A ciò si aggiunga che l'Operatore non ha prodotto neanche la documentazione comprovante l'adozione di tali misure.</p> <p>Pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo.</p>
41. PULITORI ED AFFINI S.P.A. (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	<p>Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) alle Appendici alle Polizze prodotte per i lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9; 2) ai chiarimenti forniti relativamente la terna dei subappaltatori a cui ricorrere; 3) ai chiarimenti forniti dal subappaltatore Andromeda Società Cooperativa Sociale Onlus; 4) alla documentazione presentata correttamente in formato pdf dai subappaltatori Tourcoop Società Cooperative e Valle Verde Cooperativa sociale a R.L; 5) alla documentazione prodotta in relazione ad alcune fattispecie dichiarate dal concorrente nel Documento "Dichiarazioni Art80"; 6) alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) (prot. 258/USAD/S/2020).</p>
42. R.T.I. costituendo LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. (DIENNE SERVICE SRL, LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.*) (Lotto 2, Lotto 3)	AMMISSIONE	<p>Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) ai chiarimenti prodotti mediante dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 2) ai chiarimenti forniti mediante dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal subappaltatore INSIEME Società Cooperativa Sociale ONLUS; 3) alla documentazione prodotta dall'impresa ausiliaria</p>



		Lucana Servizi S.r.l. necessaria ai fini di espletamento attività istruttoria; 4) alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) (prot. 259/USAD/S/2020).
43. C&M CONSULTING E MANAGEMENT SRL (Lotto 1, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 4)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla regolarizzazione del modello F23 con l'indicazione delle informazioni mancanti.
44. MAST S.P.A. (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 15, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 6, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alla dichiarazione di conformità all'originale dello scontrino attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC per tutti i lotti per i quali ha presentato offerta.
45. R.T.I. costituendo SMERALDO S.R.L. (IMPRESA PIEMONTE, SMERALDO S.R.L.*) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) all'indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovvero approvati (2016, 2017 e 2018) della mandataria SMERALDO S.R.L.; 2) alla documentazione prodotta relativamente ad alcune fattispecie dichiarate dal concorrente e alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (nota prot. n.135/USAD/S/2020).
46. Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (COPMA, NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE, COOP134 COOPERATIVA SOCIALE, IDEAL BUILDING MAINTENANCE, SYMPPLY SOC COOP, CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA*, TRE FIAMMELLE, CO.LA.SER SOC. COOP. P A, IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA, COOPSERVICE F.M., COSP TECNO SERVICE, GOSER - SOCIETA' COOPERATIVA, M.T.A. - MANUTENZIONE TECNICA AMBIENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 16,	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della documentazione prodotta relativamente ad alcune fattispecie dichiarate e alla positiva valutazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (note prot. n.131/USAD/S/2020 e n.132/USAD/S/2020 e nota prot. n.15/USAD/S/2021).



Lotto 2, Lotto 24, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 8)		
47. R.T.I. costituito COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA (COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T., CAMST SOC. COOP.A.R.L., MULTISERVICE SCRL, FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA*) (Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo. Tuttavia, in capo alla mandataria COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA è risultata una violazione definitivamente accertata per l'anno d'imposta 2015 e regolarmente notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 20/12/2019. La Società in parola ha presentato in data 05/05/2020 ricorso per mediazione per vizi di notifica sotto il profilo della "certa riconducibilità". Allo stato attuale il ricorso in argomento è al vaglio dell'Ufficio legale della Direzione Provinciale di Ravenna. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'ammissione del concorrente rimane condizionata all'esito della valutazione del ricorso da parte dell'Agenzia dell'Entrate che confermerebbe o meno il possesso con continuità dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del Codice.
48. R.T.I. costituendo BSD S.R.L. - HELIOS SOCIETA COOPERATIVA (HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA, BSD S.R.L.*) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 20, Lotto 23, Lotto 24, Lotto 25, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione all'indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati (2016, 2017 e 2018) dalla mandante Helios Società Cooperativa e dall'ausiliaria Integral Service S.r.l..
49. FIDENTE (Lotto 1)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo



50. R.T.I. costituendo Consorzio CEM - GRV - COSARSE - VEGA F.M. (G.R.V., COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L., VEGA FACILITY MANAGEMENT SRL, CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM)*, FOXY CLEAN MULTISERVICE) (Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 2, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 4, Lotto 7)

ESCLUSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo a seguito del positivo riscontro fornito in relazione: a) alla dichiarazione di conformità all'originale resa per il pagamento del contributo ANAC; b) all'indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati (2016, 2017 e 2018) della mandante G.R.V. S.r.L. Tuttavia, la mandante VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L, ha caricato a Sistema un DGUE in cui, nella Sezione III "Motivi di Esclusione – Motivi Legati al Pagamento di imposte o contributi previdenziali", ha dichiarato che in data 07/05/2019, a fronte di un debito con l'Erario pari ad Euro 573.584,00, con protocollo n. 473208 ha presentato istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che tale istanza è stata accolta dall'Ente in data 03/06/2019.

In data 15/10/2019, il Responsabile dell'Ufficio, ha provveduto a richiedere all' Agenzia delle Entrate - Riscossione il certificato di regolarità fiscale per l'Operatore economico in argomento, dal quale è risultata la seguente violazione definitivamente accertata: - cartella di pagamento n. 07120190072052654, anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 37.169,99.

Successivamente, in data 05/12/2019, il Responsabile dell'Ufficio ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire se l'istanza di rateizzazione, prodotta in data 07/05/2019 con protocollo n. 473208 per un importo pari ad euro 573.584,00, accolta in data 03/06/2019, ricomprenda o meno tra i carichi oggetto dell'istanza, la cartella di pagamento n. 07120190072052654, notificata in data 10/05/2019, il cui importo iscritto a ruolo è pari ad Euro 37.169,99. In riscontro all'istanza da ultimo richiamata, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in data 06/12/2019, verificate le evidenze d'ufficio, ha riscontrato la



richiesta formulata, precisando che tra i carichi oggetto dell'istanza di rateizzazione non è ricompresa la suddetta cartella di pagamento, confermando, inoltre, che tale irregolarità debba essere considerata come definitivamente accertata.

Successivamente, in data 13/12/2019 il Responsabile dell'Ufficio ha richiesto alla mandante di fornire idonei chiarimenti in merito alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019.

In data 20/12/2019 l'Operatore economico ha riscontrato la richiesta formulata precisando che "per quel che concerne l'irregolarità rilevata in relazione alla cartella di pagamento n. 07120190072052654, nonostante questa risulti presuntivamente notificata in data 10/05/2019 è stata oggetto di istanza di sospensione legale della riscossione in data 17/12/2019 - ai sensi dell'art. 1 , commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 – insieme alle cartelle di pagamento rientranti nell'istanza di rateizzazione di cui sopra.". In data 21/01/2020, il Responsabile dell'Ufficio ha inviato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di supplemento istruttorio, con la richiesta di: - chiarire se l'istanza presentata dall'Operatore economico, in considerazione di quanto dichiarato, riportava l'irregolarità nell'alveo delle fattispecie non definitivamente accertate e in caso affermativo se questa modifica abbia effetto retroattivo, confermando, pertanto, in capo alla Vega Facility Management S.r.L. il possesso continuativo del requisito di cui all'art 80 comma 4, dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta (09/07/2019) alla data di presentazione dell'istanza di supplemento istruttorio; - precisare, qualora l'istanza presentata non abbia l'effetto retroattivo, se alla data di scadenza di presentazione dell'offerta (09/07/2019) l'irregolarità relativa alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 era già da considerarsi definitivamente accertata;



- precisare, qualora la detta violazione abbia acquisito il carattere della definitività dopo la scadenza del detto termine di presentazione dell'offerta, quale sia l'arco temporale in cui l'OE ha perso il requisito di cui al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016. In data 12/02/2020, l'Agenzia delle Entrate in riscontro alla succitata richiesta di Consip ha specificato che: - la cartella di pagamento n. 0712019007205654, notificata alla VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. il 10/05/2019, non è ricompresa nell'istanza di rateizzazione accordata dall'agente della riscossione in data 03/06/2019 e, alla data del rilascio del primo certificato, 18/10/2019, era inutilmente decorso il termine per la presentazione del ricorso, ragion per cui l'Ufficio certificava la definitività del carico; - sulla definitività del carico iscritto a ruolo, la circolare 41/E del 3 agosto 2010 della Direzione Centrale Normativa chiarisce che "la definitività dell'accertamento consegue all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale" pertanto a nulla rileva, ai fini della definitività della violazione accertata, la presentazione dell'istanza di sospensione legale, acquisita da questo Ufficio dalla VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. in data 24/01/2020; - una diversa valutazione in merito alla definitività deve essere effettuata, invece, alla data del 09/07/2019. Infatti, considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019. Dal riscontro fornito dall'Agenzia delle Entrate è palese che l'irregolarità fiscale in capo al Concorrente rientra nell'alveo delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, essendo quest'ultima "grave e definitivamente accertata".



In proposito, la succitata norma recita “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. Per chiarire quanto riportato nell’ultimo periodo della disposizione surrichiamata la giurisprudenza ha identificato tipologie di atti amministrativi che, divenuti inoppugnabili perché non tempestivamente impugnati ovvero confermati all’esito di un giudizio, danno luogo ad una siffatta fattispecie di violazione tributaria definitivamente accertata. Così è ad esempio per gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ex art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e, nel caso in cui costituiscano il primo atto di esercizio della pretesa impositiva, anche le cartelle di pagamento (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020 n. 2397; Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2279; V, 27 luglio 2018, n. 1970; Cass., SS.UU., 14 maggio 2010, n. 11722).

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, sia con certificazione che con propria missiva sottolineava che “considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la



definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019”. Ad ogni modo, seppur la definitività del debito si è attestata il giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, il Concorrente non ha presentato ricorso avverso il debito imputato. La violazione in capo al Concorrente è caratterizzata, pertanto, dall’essere definitivamente accertata, in quanto i debiti contestati risultano certi, scaduti ed esigibili, requisiti tutti contemporaneamente sussistenti.

Non ha rilievo in questa sede, l’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012, presentata dall’interessato in data 17 dicembre 2019 all’Agenzia delle Entrate “al fine di bloccare la riscossione coattiva di pretese che non reputi dovute perché interessate da prescrizione decadenza o perché non riscuotibili in ragione di una sospensione amministrativa o giudiziale dell’efficacia esecutive delle stesse”, in quanto il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per il caso di specie, è stato definitivamente accertato in data 10 luglio 2019, pertanto la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso i debiti tributari certificati. E’ evidente che la predetta istanza, valevole a fini della sola sospensione della riscossione e non per la definitività dell’accertamento del debito, sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

In secondo luogo occorre rilevare che è del tutto evidente che la violazione ascrivibile al Concorrente VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. risulti contraddistinta dal carattere della gravità, avendo, i debiti oggetto della summenzionata cartella di pagamento, un importo pari ad Euro 37.169,99, e perciò, nettamente superiore alla soglia, legislativamente prevista, di Euro 5.000,00 (ex. Art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73).



Con l'affermazione dei caratteri di gravità e definitività della violazione in capo al Concorrente viene meno la sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il cui difetto non può che comportare l'automatica esclusione del Concorrente. (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6).

Inoltre, si sottolinea comunque come sia pacifico che, quanto alla loro natura, i documenti rilasciati dalle Autorità competenti, in ordine alla posizione delle ditte concorrenti alle gare pubbliche, con riferimento al pagamento di imposte e tasse, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso.

Qualora, poi, l'Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta di conferma come nel caso di specie, attesti, più volte, a carico del Concorrente violazioni fiscali "definitivamente accertate", la Stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta Società dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione.

Infine, per la fattispecie in esame, occorre precisare che non trova applicazione la cd "modificabilità soggettiva" dei componenti del RTI, di cui all'art. 48, comma 9, del Codice dei Contratti. Tale norma, prevede che "... [...] Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta". La norma, che reca il generale divieto di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo - i quali consentono, in via eccezionale e in casi tassativamente indicati (procedure concorsuali a carico del mandatario o



		<p>di un mandante, oppure morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia), il subentro di un altro operatore economico in possesso dei prescritti requisiti – si coordina sia con il comma 19 del medesimo articolo, che ammette il recesso di una o più imprese raggruppate “esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, e sottolinea che, in ogni caso, il recesso non è ammesso se finalizzato “ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”, sia con il comma 19 ter), il quale specifica che “le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara».</p> <p>Alla luce di quanto sopra, accertato che la VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.- mandante del RTI - risulta carente del requisito di cui all’art 80, comma 4, del Codice a far data dal 10/07/2019, pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo .</p>
51. R.T.I. costituendo B. & B. SERVICE SOC. COOP. / TRE SINERGIE SRL (TRE SINERGIE SRL, B. & B. SERVICE SOC. COOP.*) (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 9)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) alla ripartizione, tra i vari componenti il Costituendo RTI, delle percentuali relative al CPV secondario; 2) alle risposte mancanti nel DGUE della subappaltatrice SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI SRL; 3) al DGUE della subappaltatrice ARTCO SERVIZI COOP.
52. Consorzio stabile SIALIA S.C.A.R.L (4 SERVICE SRLS, SIALIA S.C.A.R.L*) (Lotto 25, Lotto 26)	NON AMMISSIONE	In data 04/08/2020 l’Ufficio ha preso atto della nota prot. 244/USAD/S/2020 con cui la Consip S.p.A. ha comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non ammesso alle fasi successive della presente procedura.



53. STEREO S.R.L. (Lotto 7)	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alla domanda di partecipazione (All. 17); 2) alla durata della garanzia provvisoria emessa da ALLIANZ S.P.A.; 3) alla regolarizzazione del modello F23 con l'indicazione dell'informazione carente.
------------------------------------	------------	---

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, nei termini previsti dall'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010.

Si precisa che l'acquisizione documentale, in relazione agli atti della procedura è differita, fatta eccezione che per gli Operatori Economici esclusi, all'aggiudicazione.

Si informa, infine, che gli atti della presente procedura sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico di Gara (previo appuntamento tramite utg@consip.it)

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)